

Incompetenza per foro del consumatore - Eccezione dell'opponente e rilievo d'ufficio - Regime ex art. 38 cod. proc. civ. novellato dalla legge n. 69 del 2009.

Ai sensi dell'art. 38 cod. proc. civ., novellato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, qualora l'opponente a decreto ingiuntivo sollevi l'eccezione d'incompetenza in ragione del foro del consumatore all'udienza di prima comparizione, anziché nell'atto di citazione in opposizione, e, quindi, tardivamente, il potere ufficioso di rilevazione della medesima eccezione deve essere esercitato dal giudice nella stessa udienza, altrimenti radicandosi la competenza presso il giudice adito.

Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11128 del 20/05/2014